

PREMESSA

Il presente piano è stato redatto quale piano stralcio sul rischio idrogeologico in adempimento dell'art.1, comma 1, del decreto legge 11 giugno 1998, convertito con modificazioni, nella L.267/98, ai sensi del comma 6-ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1983, n°183 e successive modificazioni ed integrazioni. Il piano è quindi un primo stralcio che risponde nei contenuti a quanto richiesto nel citato D.L.180/98 e dal relativo "Atto d'indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art 1 commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n°180/98, pubblicato nella G.U. del 5.1.1999.

Il percorso d'adozione è quello attualmente previsto in generale per i piani di bacino dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R.21 giugno 1999, n.18

Il Piano di Bacino in oggetto è stato individuato nel programma di attività provinciale con Delibera di G.P. n° 1073 del 26/06/1996 ed approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n° 2289 del 4 novembre 22/05/1996.

In data 28.02.2006 è stata adottata con DCP n. 7 la variante sostanziale al Piano di Bacino del T. Nervia. A seguito dell'approvazione della DGR n. 357 del 04.04.2008 relativa alle *linee guida e indirizzi tecnici per la verifica ed eventuale aggiornamento delle portate al colmo massime annuali e relativi idrogrammi di piena*, e in conformità ai criteri in essi contenuti, è stato recepito lo studio effettuato dal Politecnico di Milano a cura del Prof. Renzo Rosso "*Valutazioni delle portate e dei volumi idrici di piena del Torrente Nervia*" (2007), per procedere ad un aggiornamento delle portate di piena da includere tra le norme di attuazione del presente Piano di Bacino. Sono stati pertanto elaborati nuovi studi idraulici di dettaglio, propedeutici ad una nuova adozione della suddetta variante sostanziale.

CAPITOLO 1

1. QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

1.1 Quadro istituzionale, normativo e amministrativo di riferimento

Il quadro di riferimento generale per la formazione del piano di bacino è rappresentato dalle norme contenute nella legge quadro 18 maggio 1989, n. 183.

Rilevanza particolare ha inoltre la legge 4 dicembre 1993, n°493, che all'art. 12 integra l'art. 17 della L. 183/89 con il comma 6 ter che introduce la possibilità di redigere ed approvare i piani di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali

A livello regionale fra le leggi e le deliberazioni in materia di organizzazione della difesa del suolo, si ritiene opportuno citare la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 94 del 21.11.1990, la Legge Regionale 28 gennaio 1993 n° 9, la Legge Regionale 1994 n° 45, la Legge Regionale 16 aprile 1984 n° 22, la Legge Regionale n. 20 del 04.08.2006 e la Legge Regionale n. 10 del 28.04.2008.

Nella deliberazione citata, "Delimitazione definitiva degli ambiti relativi ai bacini di rilievo regionale", è riportata in allegato la descrizione dei diversi ambiti di bacino della Liguria. La delimitazione dell'ambito consiste, talvolta, nell'accorpamento di diversi bacini, limitrofi per posizioni ed analoghi per caratteristiche, e talvolta coincide con i limiti dello spartiacque di un preciso bacino imbrifero.

La Legge Regionale 28 gennaio 1993 n° 9, "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n° 183" stabilisce le attività di programmazione e pianificazione, le attività competenti alla Regione, alle province, alle città metropolitane e alle comunità montane. Al Titolo II, "Autorità di bacino", sono definite le autorità di bacino di rilievo regionale, il comitato istituzionale, il comitato tecnico regionale, il comitato tecnico provinciale e della città metropolitana, le conferenze provinciali e della città metropolitana di Genova, l'Autorità di bacino del fiume Magra, l'Autorità di bacino del fiume Po' ed infine i compensi ai membro dei diversi comitati tecnici. I contenuti del piano di bacino sono illustrati al Titolo III "Piani di bacino e programmi triennali".

Tra le "Norme transitorie e finali", Titolo IV, si rileva l'importanza dell'art. 26 nel quale al 1° comma si stabilisce che, sino all'approvazione dei piani di bacino, non sono autorizzabili nei corsi d'acqua pubblici tutti quegli interventi che, per la loro rilevanza o impatto ambientale, impediscano il naturale evolversi e l'equilibrio dei corsi d'acqua da un punto di vista idraulico, idrogeologico e idrogeomorfologico. In particolare con il 2° comma sono vietati interventi come coperture e tombinature dei corsi d'acqua pubblici, nuove edificazioni ad una distanza inferiore ai venti metri (all'interno dei centri urbani) o a metri quaranta (all'esterno) dai limiti demaniali del corso d'acqua.

La Legge Regionale 16 agosto 1994 n° 45, si propone la disciplina degli interventi orientati alla difesa dalle calamità naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente. Particolare attenzione è rivolta alle attività che, in difesa del suolo, mirano ad una maggiore sicurezza urbana, ossia: a) azioni informative

e previsionali, consistenti nella predisposizione di una rete di monitoraggio degli eventi meteoroidrologici, nella stesura di mappe delle aree inondate, nell'informazione da parte dei comuni agli abitanti delle stesse aree, nell'adozione di sistemi informativi, quali ad esempio adeguata segnaletica in zone a rischio; b) la manutenzione di ecosistemi fluviali, consistenti nell'azione atte a ricondurre a situazioni di corretto governo il deflusso delle acque della rete idrografica; c) interventi strutturali, consistenti in opere volte alla riduzione delle condizioni di rischio idrogeologico.

In materia di rischio idrogeologico è stato emanato il decreto legge 11 giugno 1998, n° 180, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", sull'onda di quanto avvenuto nella provincia di Salerno il 5 e 6 maggio 1998. Nell'art. 1, comma 1, è ribadita l'importanza di effettuare la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e la necessità di raccogliere tutti dati disponibili sul territorio da parte delle regioni e delle provincie. A tal fine, con il comma 3, il decreto prevede che, entro 15 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, tutti gli enti in possesso di documentazione li comunichino alle regioni e alle provincie competenti. Nel comma successivo si stabilisce che gli organi di protezione civile dispongano, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni, compreso il preavvertimento, l'allarme e la messa in salvo preventiva. Il comma 5 affida alle regioni il compito di individuare "le infrastrutture e i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologico, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private".

Decade il diritto a risarcimento di eventuali danni a seguito di calamità naturali, per quei soggetti che, pur avendone diritto, non abbiano usufruito delle incentivazioni proposte. Altro punto importante è riportato al comma 7, in cui si ribadisce che le regioni devono adottare un programma per il potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrica. Il decreto citato è in realtà una precisazione, nonché specificazione, di quanto già presente nella Legge n° 183.

E' evidente l'impegno da parte del legislatore in materia di difesa del suolo, in particolare emerge chiaramente la presa di coscienza delle responsabilità dell'uomo nei disastri naturali. Infatti nell'ultima legge citata è specificata la necessità di perimetrare le aree soggette a rischio idrogeologico e la conseguente messa in atto di provvedimenti tali da diminuire il rischio del verificarsi di danni a persone o cose.

L'incentivazione per lo spostamento delle attività produttive e dei manufatti ubicati in aree a rischio, indica che deve essere recepito un importante concetto, ossia che il territorio a rischio deve essere rispettato e non ci si deve porre nella condizione che al rischio intrinseco del sito sia associato un danno a causa dell'antropizzazione.

In adempimento al comma 1, art.1, del suddetto D.L.180/98, l'Autorità di Bacino di rilievo regionale intende adottare, entro la scadenza posta nel 30 Giugno 2001 ed approvare entro il 30 giugno 2002, piani di bacino stralcio (ai sensi del comma 6 ter art.17 L183) sul rischio idrogeologico costituiti

essenzialmente dalle due tematiche relative al rischio idraulico e rischio geomorfologico (susceptività al dissesto e rischio di frana).

Trattandosi di uno stralcio funzionale non esaurisce chiaramente tutte le tematiche previste dal piano di bacino completo. E viene approvato con le procedure ordinarie dalla L.R.18/99.

In materia forestale le leggi che regolamentano la gestione del patrimonio vegetazionale sono la L.R.n° 22 del 16 aprile 1984 con le relative circolari esplicative e la L.R. 4/99 che propongono di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni, di conseguire il recupero delle forestazioni di terreni nudi o comunque abbandonati, di promuovere le funzioni ecologiche e paesaggistiche, di concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica.

Gli scopi citati sono perseguiti attraverso la conservazione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio silvo-pastorale nonché la sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

L'ambito di applicazione delle leggi di cui sopra, riguarda il patrimonio silvo-pastorale della Regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici nonché dei soggetti privati. Gli interventi ammessi al fine di conseguire gli scopi della legge comprendono il rimboschimento e la ricostituzione boschiva, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, la difesa e la lotta fitosanitaria, l'assistenza tecnica, la propaganda, la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale, la coltura ed il potenziamento dei vivai forestali, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi, la viabilità forestale.

Il Piano di bacino dell'ambito n° 2 Nervia ai sensi della L.R. n°267/98 stralcio riguardante la difesa idraulica ed idrogeologica, fornisce una descrizione del territorio del bacino in esame e propone una serie di interventi atti a ripristinare situazioni di disequilibrio, in base alle indicazioni proposte dal documentato "Raccolta dei criteri per l'elaborazione dei Piani di Bacino" pubblicato dalla Regione Liguria "Autorità di bacino di rilievo regionale" – Comitato Tecnico Regionale.

Nell'ambito del presente piano stralcio per il rischio idrogeologico oltre ai citati criteri generali e a quelli relativi all'Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art 1, commi 1 e 2, del decreto legge n°180/98, sono stati seguiti i criteri contenuti nelle seguenti raccomandazioni o note tecniche.

- Raccomandazione N°1/1995 "Metodologie per la mappatura delle aree soggette a rischio di inondazione"
- Raccomandazione n° 3 bis/1999 "Documento propedeutico all'informatizzazione dei dati e delle cartografie di base per la redazione dei piani di bacino"
- Raccomandazione n°4 /1996 "Standard cartografici relativi alle legende per la carta di copertura del suolo, censimento dei fenomeni franosi"
- Raccomandazione n°7/99 "Definizione delle fasce di inondabilità e di riassetto fluviale."
- Raccomandazione n°8/2000 "Redazione della carta del rischio"
- Idrogeologico nei piani stralcio di bacino"

- Linea Guida n°1/1999 “Rischio idraulico residuale nell’ambito della pianificazione di bacino regionale
- Linea guida n°2/2000 “Indicazioni metodologiche per la costruzione della carta di suscettività al dissesto dei versanti “
- Linea guida n°3/2000 “Schema di struttura e dei contenuti essenziali di un piano di Bacini stralcio sul rischio idrogeologico (ai sensi del comma 1, art.1, del D.L.180/98 convertito con modifiche in L.267/98) »

1.2 INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI BACINO

L'area oggetto di studio di bacino è compresa nell'Ambito n. 2 Nervia, così come individuato nella delimitazione effettuata dalla Regione Liguria ed approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del 21 novembre 1990, ed è relativa alla porzione comprendente il bacino imbrifero del torrente Nervia fino al limite con l'Ambito n. 1 – Roia a ponente e con lo spartiacque del rio Verbone o Vallecrosia a levante.

Bacino Torrente NERVIA

- Superficie 187,4 Km²
- Lunghezza asta principale 30,3 Km

Subaffluenti principali:

Rio BARBAIRA

Superficie 36 Km²

Lunghezza asta principale Km 15,8

Rio MERDANZO

Superficie 24,4 Km²

Lunghezza asta principale 9,7 Km

Rio BONDA

Superficie 14,2 Km²

Lunghezza asta principale 9,38 Km

Rio GORDALE

Superficie 20 Km²

Lunghezza asta principale 7,7 Km

1.3 NORMATIVA E CARATTERIZZAZIONE DELLE RIPARTIZIONI AMMINISTRATIVO, QUADRO ISTITUZIONALE, GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO

1.3.1 Normativa generale e pianificazione di bacino

I Piani di bacino sono stati introdotti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 per assicurare un quadro di riferimento generale alla difesa del suolo, alla fruizione e gestione delle risorse idriche per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e alla tutela dell'ambiente. All'interno della legge si può trovare la definizione del piano di bacino quale strumento sia conoscitivo, sia normativo sia tecnico attraverso il quale debbono essere pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate agli scopi per cui la legge stessa è stata istituita.

In particolare è opportuno riprendere qualche considerazione per quel che riguarda la legge 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" che definisce finalità, strumenti e modalità dell'azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo, introducendo importanti innovazioni nella normativa vigente e soprattutto nella filosofia con cui affrontare in maniera più integrata ed organica il complesso delle azioni intese a pianificare "il bacino".

Agli interventi di tipo strutturale si deve aggiungere un altro punto significativo, cardine del contenuto normativo richiamato, attraverso l'introduzione di misure non strutturali di governo del territorio che si deve concretare in un'intensa azione di presenza e richiamo.

Pertanto al quadro tecnico degli interventi deve necessariamente integrarsi un corpo normativo, specificamente studiato e calato nella realtà di ogni bacino, che disciplini le regole fondamentali di utilizzo del territorio in rapporto alle specifiche problematiche e criticità peculiari del bacino.

Per gli aspetti connessi alla pianificazione di bacini di rilievo regionale è necessario fare riferimento anche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 che recepisce in sede regionale la legge nazionale 18 maggio 1983, n. 183, dove nell'art. 16 è previsto il percorso di formazione ed approvazione del piano stesso.

I criteri per l'elaborazione dei piani di bacino sono stati approvati dal Comitato Istituzionale di rilievo regionale nella seduta del 20/12/1994 e forniti all'Amministrazione Provinciale per iniziare il percorso di formazione dei piani di bacino.

I criteri suddetti pur seguendo i principi ispiratori generali individuati nello schema del DPR "Criteri per la redazione dei Piani di bacino" atto d'indirizzo e coordinamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 559/93/c.3.1.10 del 23/10/1994 e che ha ricevuto formale approvazione con DPR 18/7/1995 pubblicato sulla G.U. del 10/1/1996 e da un documento predisposto dall'Autorità di Bacino per il fiume Po, orientato alla formazione dello schema di Progetto del Piano di bacino, sono stati elaborati ed orientati con una forte finalizzazione regionale per calarli nel contesto territoriale del "paesaggio" ligure.

E' necessario ricordare sul piano legislativo statale una serie di disposizioni che non assolvono un ruolo fondamentale nella costruzione del piano stralcio in discussione ma che dovranno necessariamente trovare una verifica nelle fasi successive di estensione del piano a tutte le tematiche proprie pertinenti ed indicate dal combinato disposto della legge 18 maggio 1989, n. 183 e della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9.

I riferimenti fondamentali da citarsi si trovano nella legge 7 agosto 1990, n. 253 "Disposizioni integrative alla legge 18/5/89 n.183, recante norme per il riassetto organico e funzionale della difesa del suolo", nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (art. 3) "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", nel decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche", nella legge 4 dicembre 1993 n. 493 (art. 12) "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", nella legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", nella legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche e nel DPR 24 maggio 1988 n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16/4/87 n.183", nel D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".

Di questo corso di leggi occorre in questa fase della pianificazione di bacino sottolineare la legge 4 dicembre 1993, n. 493 ed in particolare l'art. 12 che integra l'art.17 della L. n. 183/1989 con il comma 6 ter che recita:

"I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3" (richiama l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183).

Anche se si opera per stralci si deve comunque garantire la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6 bis dell'art.17 della L.n.183/1989, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

La scelta di attuare il percorso di formazione del Piano di Bacino attraverso stralci trova evidenti motivazioni nelle criticità che i bacini come questo in esame presentano per alcune significative connotazioni territoriali:

- la dimensione modesta del bacino idrografico che gravita però su un contesto urbanizzato con deflussi idraulici irregolari ed insufficiente;
- una condizione morfologica del bacino che finisce per incidere negativamente, dati i modestissimi tempi di corrivazione, sul fenomeno di smaltimento complessivo delle portate di massima piena,
- versanti che hanno subito intense modificazioni antropiche, con conseguente diminuzione del coefficiente di infiltrazione;
- la presenza di aree ripetutamente percorse dal fuoco con conseguente fenomeno di erosione.

Nella realtà prefigurata, la scelta di redigere il piano stralcio risponde all'esigenza di dotare i soggetti competenti di efficaci strumenti di governo conformi sia all'urgenza del problema che alla necessità di prevedere azioni tempestive di messa in sicurezza dell'ambito di bacino stesso.

La temporaneità delle misure di salvaguardia previste nel Piano stralcio, come previsto dall'art. 12 della L.n. 493/93, consente di procedere con le gradualità ed anche la sperimentabilità in tutti i casi di accertata criticità in cui, all'urgenza ed all'inderogabilità dell'iniziativa, possano non corrispondere conoscenze od analisi approfondite del problema.

Inoltre la tendenza all'abbandono dei territori montani ha favorito l'instaurarsi di molte situazioni critiche con conseguente aumento del dissesto idrogeologico.

L'approvazione del piano di bacino stralcio permetterà interventi coordinati con canali di finanziamento certi sia per opere di difesa del suolo, sia per interventi in aree classificate montane ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, che nelle zone classificate da consolidare ai sensi della L.n.445/1908.

1.3.2. Coerenze, disfunzioni, sinergie

Con l'entrata in vigore della L. n. 183/1989 e successive modificazioni ed integrazioni si è finalmente introdotta una coerente definizione dei temi inerenti la difesa del suolo a partire dalla definizione degli argomenti - art.1, 3° comma della L. n. 183/89 - ove si intende:

- a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
- b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
- c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
- d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
- e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa."

La suddetta legge individua tra le finalità del piano di bacino, all'art. 17, 3° comma:

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) l'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente.

L'art. 21 della L. n°183/1989 e l'art. 19 della L.R. n°9/1993 prevedono per i piani di bacino l'attuazione attraverso programmi triennali di intervento, con destinazione di una quota non inferiore al 15% degli stanziamenti complessivi per interventi di manutenzione ordinaria delle opere, per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, per la compilazione e l'aggiornamento dei piani di bacino, per lo svolgimento di studi, progetti generali, di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione di impatto ambientale di quelle principali.

Nell'ottica di intervenire in modo unitario in zone ad alta criticità anche norme relative ad eventi eccezionali, quali la L. n. 438/1995, la L.R. n. 45/1994 e la L. n. 265/1995, prevedono interventi per la messa in sicurezza e la prevenzione di situazioni di pericolo, svincolandoli sia dall'evento calamitoso in sé sia dalle schematizzazioni delle leggi citate in precedenza e specificamente di settore.

Inoltre nella L.R. n. 9/1993 vi sono norme che si discostano dagli indirizzi generali della L. 183/1989, ad esempio nell'art. 15 punto u) si individua tra i contenuti del piano "la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n.523 e delle opere di consolidamento dei movimenti franosi in cui sorgono abitati, ai sensi del D.lgs.lgt. 30 giugno 1918 n. 1019, previste nei piani medesimi, nonché dei bacini montani ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267".

Tali suddivisioni non vengono peraltro più citate anche nel D.P.C.M. in data 23/3/1990 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento

ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n.183/1989.

L'interferenza delle previsioni del Piano di Bacino sugli altri Piani Territoriali di rilievo regionale vigenti sono specificatamente indicati dall'art.17 comma 4 della L.n. 183/1989 che recita "I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali e di sviluppo economico e di uso del suolo.

Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali ed i programmi regionali etc....."; al contrario la L.R. n. 9/1993 non ha definito un percorso analogo per tali strumenti di pianificazione stabilendo solamente un vincolo tra le previsioni del Piano di Bacino ed i piani territoriali di coordinamento provinciali e gli strumenti urbanistici.

1.3.3 Proposte di riordino

Si ritiene opportuno, in fase di riordino delle normative afferenti la difesa del suolo, che sia le leggi succitate che le altre comunque inerenti siano uniformate alle disposizioni della L.n.183/1989.

In merito ai rapporti gerarchici tra il piano di bacino e altri strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento di rilievo regionale è opportuno che una modifica della L.R.n. 9/1993 provveda a renderli più definiti stabilendo un percorso analogo a quanto previsto dalla normativa nazionale anche nell'ottica di quanto indicato dall'art. 20 comma 1 della L.n.183/1989.

L'aggiornamento del Piano di bacino dovrà essere previsto con procedure semplificate qualora vi siano evoluzioni del territorio conseguenti sia ad interventi finalizzati al recupero del degrado previsti dal presente piano sia ad eventi naturali tali da modificare le criticità del territorio o comunque il quadro dell'assetto del medesimo; tali aggiornamenti avverranno su proposta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e dovranno coincidere con quella dei programmi triennali.

Il piano di bacino deve essere lo strumento che attraverso gli elaborati prodotti consente il superamento delle disfunzioni e dei contrasti emersi, definendo quindi usi del territorio e modi di comportamento in sintonia con la legge 183/89 e con la legge regionale 9/93: il risultato di questa operazione, se ben condotta, porterà ad uno scenario organicamente raccordato e di possibile attuazione.

E' in questo senso che la Provincia di Imperia ha previsto la redazione di un "Piano stralcio", puntato non solo sul "Piano stralcio del rischio idraulico" (o di esondabilità), ma affrontando, oltre al rischio di esondazione, anche rilevanti aspetti geomorfologici e di movimenti franosi, agro-forestali, paesaggistici e urbanistici.

I contenuti specifici del Piano Stralcio, comprendono, dunque, innanzitutto l'idraulica classica, con particolare riferimento al problema dei rapporti tra gli afflussi al reticolo di colatori d'ogni ordine, le sezioni di deflusso soprattutto lungo i corsi principali, le innumerevoli e compromettenti "presenze" umane, urbanistiche, infrastrutturali e di fruizione anche produttiva nel loro ambito o in zone di espansione delle onde di piena. Comprendono la geomorfologia, l'equilibrio dei versanti e delle piane alluvionali e costiere, con particolare riferimento alla "difesa" della copertura incoerente e semicoerente superficiale e di alcuni anche profondi "corpi di frana". Comprendono aspetti fitogeografici rilevanti, connessi con l'uso del suolo e l'assetto produttivo agro-forestale, col verde urbano e di rispetto, che sono portatori di svariati valori paesaggistici e ambientali, ma anche di fruibilità e appetibilità territoriale i cui risvolti economici sono relevantissimi.

Per quanto concerne le "azioni cui devono tendere gli interventi" e prima di tutto la pianificazione stessa, a questo livello di analisi potrebbe essere sufficiente rimarcare quanto segue: al termine del lavoro si dovrebbe giungere, attraverso una analisi vasta e affidabile del bacino, alla individuazione delle problematiche e alla loro gerarchizzazione; alla determinazione di un quadro organico di

problemi e di possibili soluzioni con priorità e di linee evolutive armoniche e valorizzanti da recuperare e incentivare; alla definizione degli interventi atti a risolvere problematicità e problemi.

Tuttavia, proprio dalle indagini svolte sono emersi alcuni valori ed alcune esigenze marcati e preminenti, che rendono assai agevole l'indicazione degli "obiettivi essenziali" e tra loro strettamente interferenti e interconnessi, che dovrebbe avere preferibilmente il Piano.

In merito:

- innanzitutto, è evidente la necessità di procedere al "riordino idraulico" dei colatori principali, soprattutto, ma non solo, nelle sezioni terminali a ridosso della costa, massimamente pressati, quasi "invasi" dalla presenza umana stanziale e strutturale; quindi ingombrante e massimamente modificatrice e condizionante.

- il secondo obiettivo riguarda la disciplina delle acque di scorrimento superficiale, la cui attuale diffusa indisciplina è connessa principalmente con l'espansione edilizia, infrastrutturale e di copertura produttiva con serre, ma anche con un localizzato ma vasto abbandono delle colline coltivate e boscate;

- il terzo obiettivo riguarda la "conservazione del suolo" soprattutto se "terrazzato" e in degrado o abbandono e la sistemazione di ben individuate aree in erosione, e in frana.

- il quarto ed ultimo obiettivo, ma non certo per importanza, riguarda la riconversione/ristrutturazione e il potenziamento del patrimonio aziendale e strutturale agricolo, con particolare riferimento per i settori del classico uliveto, spesso abbandonato e del bosco, molto degradato.

1.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI

Ai sensi dell'art. 17, 4° comma, della Legge 183/1989 i Piani di bacino, in quanto dichiarati con valore di Piani Territoriali di settore, comportano l'onere, per le diverse Autorità competenti, di provvedere ad adeguare i rispettivi piani ed i relativi programmi alle indicazioni negli stessi contenute configurandosi pertanto un effetto di non immediata ed automatica prevalenza del Piano di Bacino rispetto ai medesimi piani e programmi.

Diverso è invece il rapporto intercorrente tra il Piano di Bacino e gli strumenti urbanistici, nel senso che all'art. 17, 2° comma, della L.R. 9/1993 è prescritto che, per le ipotesi ivi indicate, detto Piano possa prevalere immediatamente sugli strumenti urbanistici comunali.

Occorre pertanto che siano esplicitate le situazioni di sovrapposizione, interconnessione, criticità e contrasto dei Piani Territoriali, dei Programmi e degli strumenti urbanistici vigenti, rispetto alle indicazioni del Piano di Bacino, al fine della debita valutazione degli effetti da imprimere allo stesso nei termini dinanzi enunciati.

Sono stati presi in esame i seguenti Piani:

* Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato con D.C.R. n. 6 del 26.2.1990, in quanto contenente specifiche indicazioni sia di livello territoriale che di livello locale incidenti sull'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale del suolo.

* Piano Territoriale di Coordinamento delle attività di cava, adottato con D.G.R. n. 699 del 7.3.1995, ai sensi della L.R. n. 63 del 30.12.1993, ed avente ad oggetto le disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiere, in modificazione della L.R. 12/1979.

* Piani Regolatore Generali dei Comuni presenti nell'ambito di bacino, sia di quelli vigenti che di quelli in corso di revisioni.

E' altresì preso in considerazione, ancorché si tratti di Piano e Programma che non produce ancora effetti normativi sull'assetto del territorio considerato, il seguente strumento:

* Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/1984, è stato adottato con D.G.R. n. 209 del 26.2.1999.

1.4.1. Contenuto dei Piani territoriali di Coordinamento Regionali

A livello territoriale l'area del bacino del Nervia comprende i seguenti ambiti territoriali di PTCP:

- N° 6 Bassa Valle Nervia

-Caratteri generali del paesaggio

Sul fondovalle dominano le colture agricole specializzate, gli uliveti, i vigneti; nelle zone più acclivi e ad esposizione meno favorevole, sono presenti lembi di pineta e bosco misto. Il sistema insediativo è costituito da insediamenti sparsi ed eterogenei con due aggregazioni: quella di Camporosso a sviluppo lineare, quella di Dolceacqua parte lineare parte polarizzata

-Indirizzi per la pianificazione:

Assetto insediativo:CONSOLIDAMENTO della connotazione paesaggistica della vallata e adeguamento della rete viaria

Assetto geomorfologico: MANTENIMENTO, con esclusione delle aree piane di fondovalle si richiede il contenimento degli interventi. Particolare cura dovrà essere posta a conseguire un più accurato inserimento nel contesto ambientale della parte più vicina all'alveo del Torrente

Assetto vegetazionale: CONSOLIDAMENTO - MODIFICABILITA'. Sono necessari un ampliamento dei boschi a spese di aree marginali ed un miglioramento qualitativo della composizione delle essenze.

- Azioni proposte: miglioramento della fruizione sul piano paesistico e turistico mediante due azioni fondamentali: 1) percorrenza pedonale lungo il corso del Nervia

2) percorrenza storico-etnografica dell'Alta Via dei Monto Liguri.

N° 7 Valle Barbaira

-Caratteri generali del paesaggio

Presenza di praterie arbustate e lembi di pineta. L'insediamento é costituito dall'aggregato continuo ed omogeneo di Rocchetta Nervina, posta sulla dorsale che domina l'ambito stesso. A monte dell'abitato sono rilevanti i valori morfologici e vegetazionali delle parti alte del territorio.

-Indirizzi per la pianificazione:

Assetto insediativo: MANTENIMENTO necessità di garantire la tutela degli eccezionali valori paesaggistici

Assetto geomorfologico: MANTENIMENTO dell'assetto generale, sono ammesse opere di sistemazione e ripristino delle strutture esistenti, purché si armonizzino col paesaggio.

Assetto vegetazionale: CONSOLIDAMENTO - MODIFICABILITA'. Sono necessari un ampliamento dei boschi e un'eventuale riduzione delle praterie.

- Azioni proposte: miglioramento della fruizione sul piano paesistico e turistico mediante due azioni fondamentali:

- 1) percorrenza storico-etnografica dell'Alta Via dei Monti Liguri.
- 2) attivazione di altre percorrenze di collegamento con Rocchetta Nervina.

N° 8 Media Valle Nervia

-Caratteri generali del paesaggio

Maggiore ampiezza della valle rispetto alle confluenti valli profonde incise dei rii Bonda, Vetta e Merdanzo.

Presenza di limitate colture agricole in prossimità degli abitati e di estese superfici boscate inframmezzate da praterie submontane.

Il sistema insediativo é costituito da aggregati di media densità, continui ed omogenei quali Isolabona, con sviluppo a maglia, localizzata in fondovalle, Apricale e Baiardo, con sviluppo lineare su dorsali secondarie.

-Indirizzi per la pianificazione:

Assetto insediativo: MANTENIMENTO necessità di garantire la salvaguardia delle connotazioni storiche e naturalistiche del territorio, consentendo possibili sviluppi delle attività agricole e adeguamento della rete viaria.

Assetto geomorfologico: MANTENIMENTO con CONSOLIDAMENTO. Generale sistemazione delle ferite del paesaggio geomorfologico, con particolare riguardo al corso d'acqua con interventi che ne consentano un intervento corretto nel contesto d'ambito.

Assetto vegetazionale: CONSOLIDAMENTO - MODIFICABILITA'. Sono necessari un ampliamento dei boschi a spese di aree marginali ed un miglioramento qualitativo della composizione delle essenze.

- Azioni proposte: miglioramento della fruizione sul piano paesistico e turistico mediante due azioni fondamentali: 1) percorrenza pedonale lungo il corso del Nervia

- 2) azione comune con l'ambito 9 per la creazione di un'area attrezzata per attività ricreative.

N° 9 Alta Valle Nervia

-Caratteri generali del paesaggio

Presenza di un sistema idrogeografico in quota, di strapiombi e di affioramenti rocciosi.

Presenza di contiguità di situazioni ecologicamente molto differenziate (vigneti, uliveti, leccete, boschi misti, lariceti, rododendri praterie e vegetazione rupestre con endemismi).

Il sistema insediativo é costituito da aggregati a sviluppo polarizzato, alta densità, continui ed omogenei, Pigna, Buggio, Castelvittorio.

-Indirizzi per la pianificazione:

Assetto insediativo: MANTENIMENTO per garantire la tutela degli eccezionali valori paesaggistici, senza precludere interventi connessi con l'uso agricolo.

Assetto geomorfologico: MANTENIMENTO delle aree non insediate di particolare valore geomorfologico

Assetto vegetazionale: MANTENIMENTO

- Azioni proposte: costituzione di due polarità ambientali:

area naturalistica di "Tenarda-Toraggio" in quota (costituzione di un parco naturale fino a Buggio)

area storico-insediativa "Pigna-CastelVittorio" nel fondovalle

(bagni termali, percorsi escursionistici ecc.)

Assetto insediativo

Il Piano territoriale di Coordinamento Paesistico approvato dalla RL con D.C.RL N°6 del 26.2.1990, data la vastità dell'estensione territoriale e la varietà del territorio, prevede pressoché tutti i regimi normativi previsti per l'assetto insediativo, anche in relazione e concordanza con la maggior parte delle previsioni locali dei singoli strumenti urbanistici generali.

In particolare si rileva la presenza di alcuni nuclei storici assoggettati al regime di conservazione **(NICE)**: Dolceacqua (centro storico Tera), Apricale, Rocchetta Nervina, Pernaldo, Castelvittorio, Baiardo.

Sono invece interessati dalla categoria **ANI-CE** (Aree Non Insediate-Conservazione) tutti quei territori lungo lo spartiacque che si estende da Colla Sgarba alla Cima d'Aurin comprendendo le sommità di Monte Carbone, Monte delle Fontane, Monte Caria, Monte Baraccone e proseguendo lungo tutto il crinale fino alla testa della Valle . Questo esteso territorio di elevato valore naturalistico-ambientale é sottoposto alla disciplina tendente a "conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti insediativi. Non é pertanto consentito costruire nuovi edifici, aprire nuove strade e modificare le caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia dei luoghi."

Il regime **ANI-MA** (Aree Non Insediate-MAntenimento) salvaguarda anche gran parte del corso del torrente Nervia e tutte quelle aree tra il fondovalle/la collina e le aree ANICE. L'obiettivo della disciplina é quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievole per la qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti."

Granparte del territorio sia di fondovalle sia collinare é interessato dal regime normativo **IS-MA** (Insediamenti Sparsi-MAntenimento). L'obiettivo che pone il PTCP per tali aree é quello di "mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno"

L'assetto insediativo del PTCP individua inoltre numerosi Manufatti Emergenti (**ME**) Sistemi Emergenti (**SME**), la cui localizzazione sar  valutata in sede di valutazione dei rischi .

Assetto geomorfologico

Ambito Territoriale n.6 – Bassa Valle Nervia –Tavv. 61 – 57

Indirizzi normativi :

-zona fociva	MO –A (modificabilit� di tipo A)
-zona costiera	CO (consolidamento)
-zona di M.Carbone	MA (mantenimento)
-piana del Nervia	TS (grandi infrastrutture tecnologiche e speciali)
-piana del Nervia	MO – B (modificabilit� di tipo B)

Indirizzi per la pianificazione:

Mantenimento – in particolare si richiedono opere volte a conseguire un pi  accurato inserimento nel contesto ambientale nella parte pi  vicina all'alveo del Nervia

Ambito Territoriale n.7– Valle Barbaira –Tavv. 57 e 53

Indirizzi normativi :

-bassa valle	MO –A (modificabilit� di tipo A)
-alveo Barbaira	MA (mantenimento)
-alta valle –Rio d'Oggia e ramo destro Barbaira	MO – A (modificabilit� di tipo A)
-crinale M.Alto (1268.9 m) M.Comune (1240 m) – P.so Di Loggia (1042 m) – P.so Della Croce (816 m) –valle Rio Barbaira ramo destro	MA (mantenimento)
-zona di confine P.so della Colomba – Colla Pegairole (1334 m)	CE (conservazione)

Indirizzi per la pianificazione:

Mantenimento – sono ammesse opere di sistemazione e ripristino purché si armonizzino col paesaggio.

Ambito Territoriale n.8 - Media Valle Nervia - Tavv. 57 – 58 – 54 - 53

-gran parte ambito 8 in Tav.57	MO –B	(modificabilità di tipo B)
-abitato Apricale e dintorni	MO – A	(modificabilità di tipo A)
-alveo Nervia in Tav.57	MA	(mantenimento)
-Apricale alto e Perinaldo	MO –A	(modificabilità di tipo A)
-Alveo Merdanzo	MA	(mantenimento)
-gran parte territorio di Baiardo	MO – A	(modificabilità di tipo A)
-parte versante destro Rio Bonda	MA	(mantenimento)
-Alveo Rio Bonda	MA	(mantenimento)
-tratto vallivo inferiore Rio Bonda	MO –A e MO –B	(modificabilità di tipo A e modificabilità di tipo B)

Indirizzi per la pianificazione:

Mantenimento con consolidamento – è rivolto ad una sistemazione generale “delle ferite del paesaggio geomorfologico” con particolare riferimento al corso d’acqua , per un inserimento corretto nel contesto d’ambito.

Ambito Territoriale n.9– Alta Valle Nervia –Tavv. 57 –54 -53

Indirizzi normativi :

-gran parte territorio di Castel Vittorio – Buggio	MO –A	(modificabilità di tipo A)
-territorio alto di Pigna	MO –B	(modificabilità di tipo B)
-crinale M.Provenzale (943m)–le Selle (1049 m) Carmo delle Strade(1396 m)	MA	(mantenimento)
-Rio Valle delle Tane – P.gio Tenarda (1333 m) – Penna Della Cassera (1324 m)	CE	(conservazione)
-Colla Melosa (1542 m) –		

Lago Tenarda (1319 m) -versante destro T.Nervia in territorio di Pigna	MO –A	(modificabilità di tipo A)
-crinale M.Atomoro (910m) Madonna di Passoscio (627 m)	MO –B	modificabilità di tipo B)
-Bosco d’Aimin – Colla Mirabello (688 m) – P.gio D’Avigna (970:5 m)	MO –A	(modificabilità di tipo A)
-zona di confine P.so Muratone (1156 m) –Gola Dell’Incisa (1682 m)	MA	(mantenimento)
	CE	(conservazione)

Indirizzi per la pianificazione:

Mantenimento – è rivolto a mantenere, nell’estensione e nelle forme, aree di particolare valore geomorfologico , mentre nelle aree insediate occorrerà recuperare le zone in degrado

Assetto Vegetazionale:

I regimi normativi rappresentati nell’intero bacino del Nervia sono i seguenti:

BA CO	(bosco di angiosperme, consolidamento)
BAT CO	(bosco di angiosperme termofile, consolidamento)
BAM CO	(bosco di angiosperme mesofile, consolidamento)
BCM MA	(bosco di conifere mesofite, mantenimento)
BCT TRZ BAT	(bosco di conifere termofile, trasformazione in bosco di angiosperme termofile)
PRT,BCT TRZ BA	(praterie termofile e bosco di conifere termofile, trasformazione in bosco di angiosperme)
PR TRZ BAT	(prateria, trasformazione in bosco di angiosperme termofile)
PR TRZ BA	(prateria, trasformazione in bosco di angiosperme)
PRM MA	(prateria mesofila, mantenimento)
COL ISS	(colture, insediamenti sparsi)
COL ISS	(colture, insediamenti sparsi)
CE	(conservazione)

Dalle Schede di livello territoriale relative all’assetto vegetazionale degli ambiti in esame (6 – Bassa Valle Nervia, 7 – Valle Barbaira, 8 – Media Valle Nervia, 9 – Alta Valle Nervia) si possono sintetizzare i seguenti aspetti:

Indirizzi per la pianificazione:

Ambito n° 6 Bassa Valle Nervia

B.3 - Assetto vegetazionale: consolidamento-modificabilità

- ampliamento della superficie forestale, nelle aree marginali
- miglioramento soprassuoli forestali esistenti
- rispetto delle tendenze evolutive delle praterie, con affermazioni di formazioni arbustive ed arboree di latifoglie termofile

Ambito n° 7 Valle Barbaira

B.3 - Assetto vegetazionale: consolidamento-modificabilità

- ampliamento della superficie forestale, soprattutto negli alti versanti a sud est
- massima attenzione all'equilibrio delle abetine di Gouta, di rilevante valore
- le praterie a media e bassa quota potranno essere colonizzate da formazioni boschive

Ambito n° 8 Media Valle Nervia

B.3 - Assetto vegetazionale: consolidamento-modificabilità

- ampliamento della superficie forestale, nelle aree marginali, e formazione di soprassuoli forestali a maggiore stabilità ecologica
- miglioramento soprassuoli forestali attaccati da fitopatie (cocciniglia del pino marittimo)
- rispetto delle tendenze evolutive delle praterie

Ambito n° 9 Alta Valle Nervia

B.3 - Assetto vegetazionale: mantenimento

- mantenimento dello stato attuale della superficie forestale, con eventuale aumento delle aree in conversione ceduo/fustaia
- mantenimento delle tendenze evolutive delle praterie, costituite da buone foraggere

Per le zone classificate PR TRZ (praterie in trasformazione) la Regione Liguria ha adottato un documento di rilievo puntuale ed indirizzo per la pianificazione e gestione di tali aree, denominato "Indirizzi esplicativi ed applicativi del PTCP per le zone PR-TRZ – Assetto Vegetazionale" e redatto a cura del Dipartimento Pianificazione territoriale ed Urbanistica e del Dipartimento Agricoltura Parchi e Foreste.

Le principali aree del bacino interessate da tali indicazioni puntuali sono, a titolo indicativo, le praterie di crinale sopra Rocchetta Nervina (monti Altomoro, Alto e passo della Croce), i versanti destro e sinistro a monte di Isolabona, le aree sul versante destro a monte di Baiardo, le zone soprastanti Camporosso ed alcuni lembi sul versante sinistro a valle di Dolceacqua.

Piano Territoriale di Coordinamento della Costa

Il Piano è stato adottato con Del. GR N° 209 del 26/2/1999.

Gli studi del piano della costa regionale mettono in evidenza i seguenti aspetti che caratterizzano le attuali condizioni del tratto di costa alle foci del Nervia:

- progressiva erosione delle spiagge e mancanza di definizione del fronte mare della città (Vallecrosia)

- presenza dell'oasi naturalistica

- vicinanza del parco ferroviario di possibile dismissione

- residuo di piana agricola tra la ferrovia e il mare nei Comuni di Camporosso e Vallecrosia in stato di sottoutilizzazione sia dal punto di vista agricolo che da altri usi turistici o urbani.

- presenza di alcuni campeggi

Gli indirizzi di pianificazione del Piano prefigurano:

- la conferma dell'area naturalistica alla Foce del Nervia-

- la percorribilità del fronte costiero per usi turistici

- la realizzazione di un percorso a prevalente carattere pedonale e/o ciclabile. Un analogo percorso prevede il PUC di Camporosso perpendicolare alla costa verso l'entroterra (Doceacqua)

- la valorizzazione dell'area archeologica

- la necessità di una proposta di convincente riassetto e utilizzazione dell'area riguardante la Piana in sponda sinistra del Nervia che interessa i Comuni di Camporosso e Vallecrosia. La valorizzazione dovrà privilegiare tipologie a bassa densità, gli aspetti naturalistici attuali e potenziali e la presenza di un arenile in discrete condizioni

- scavo di una darsena interna intorno alla quale realizzare un villaggio turistico, strutture turistiche di qualità, servizi, intesa come struttura per imbarcazioni con minore esigenza di fondale libero all'imboccatura e come tipologia di spiaggia attrezzata.

Contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento delle Attività di Cava

Il Piano Territoriale di Coordinamento delle Attività di Cava, esecutivo dal 20 Luglio 2000, non ha previsto attività estrattive all'interno del bacino del T.Nervia.

1.4.2 - Contenuti dei piani Regolatori Generali dei Comuni

La Tav. 13 MOSAICO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI riporta la pianificazione vigente a scala Comunale.

La tavola del mosaico é aggiornata a tutti i piani vigenti approvati (gli ultimi aggiornamenti si riferiscono ai PRG di Dolceacqua, S.Biagio della Cima, Perinaldo): per quanto riguarda i Comuni di Camporosso, Baiardo, Pigna, Apricale l'aggiornamento é subordinato all'avvenuta approvazione dei nuovi strumenti.

La legenda assunta come riferimento é quella tipica del mosaico regionale e più precisamente, contrassegnata dalle seguenti lettere

- Insediamenti abitati (zona omogenee A e B ai sensi DM 2/4/68): **A e B**

- Nuclei rurali minori di pregio: **EA**

- Zone di espansione residenziale (zona omogenee C ai sensi DM 2/4/68): **C1, C2, C3** variabili a seconda della densità edilizia.

- Zone Industriali, artigianali, commerciali: **D**
- Zone agricole: **E1, E2, E3**, differenziate a seconda dell'indice di fabbricabilità
- Servizi pubblici: **F1**
- Infrastrutture pubbliche e viabilità di previsione : **F2**
- Zone a cava: **F3**
- Discariche rifiuti solidi urbani e/o industriali : **F5**
- Zone per impianti tecnologici: **F5**
- Zone di protezione ambientale e/o verde privato: **G1**
- Verde pubblico e attrezzato: **G2**
- Zone alberghiere: **H1**
- Zone per attività extralberghiere (campeggi ecc): **H2**

Ciascun comune e la relativa zonizzazione sono stati contrassegnati da un unico colore.

I Comuni interessati dal perimetro del Piano di Bacino sono:

Comune di Ventimiglia: dotato di P.U.C. in vigore dal 21.01.2009.

Comune di Camporosso: dotato PUC in vigore dal 05.09.2001

Comune di Dolceacqua: dotato di P.R.G. approvato con DPGRL N° 269 del 7/8/1998

Comune di Rocchetta Nervina: dotato di PRG approvato con DPGR N° 1435 del 30/12/1992

Comune di Isolabona:dotato di PRG approvato con DPGR N° 69 del 26/1/1978, in corso di revisione per la formazione di un P.U.C.

Comune di Apricale: dotato di PUC in vigore dal 30.05.2005

Comune di Pigna: dotato di PRG approvato con DPGR N° 69 del 21.03.2003

Comune di Triora: dotato di PRG approvato con DPGR N° 1275 del 03/12/1987

Comune di Castelvittorio: dotato di PRG approvato con DPGR N° 1200 del 22/10/1987

Comune di Baiardo: dotato di PRG approvato con DPGR N° 138 del 21.08.2001

Comune di S.Biagio della Cima:dotato di PRG approvato con DPGR N° 195 del 11/08/1999

Comune di Soldano: dotato di PRG approvato con DPGR N° 1061 del 26/9/94

Comune di Perinaldo: dotato di PRG approvato con DPGR N° 279 del 8/11/1999.

Ovviamente le maggiori estensioni territoriali sono destinate a zona Agricola, mentre particolare attenzione dovrà essere posta in sede di confronto tra la pianificazione urbanistica comunale ed i problemi e rischi di natura idrogeologica e di esondabilità, con particolare riferimento agli insediamenti ed agli elementi e manufatti (strade, ponti ecc.)posti in prossimità del corso d'acqua, quali foce del Nervia , insediamenti di fondovalle quali Camporosso, Dolceacqua, Isolabona ed in minor misura Pigna.

1.4.3 La pianificazione forestale

Le attività e gli indirizzi di pianificazione ed intervento nei territori silvo-pastorali della Liguria sono normati dalla Legge Forestale Regionale n° 22 del 16 aprile 1984, recentemente modificati con la Legge Regionale n° 4 del 22 gennaio 1999. In particolare, la L.R. 22/84 e successivamente la L.R. 4/99 hanno stabilito l'elaborazione di almeno due strumenti di regolamentazione e pianificazione in campo silvo-pastorale; tali elaborati sono il Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, art. 48, ed il Piano di assestamento ed utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, definiti rispettivamente dagli art.li 48 e 19 della L.R. 4/99.

Per quanto riguarda il Regolamento delle prescrizioni di massima, si fa presente che in esso sono contenute tutte le norme tecniche ed amministrative alle quali si deve attenere qualsiasi intervento sul territorio rurale e forestale, come, ad esempio, il decespugliamento di ex-coltivi, il taglio di boschi cedui, gli interventi di miglioramento boschivo, ecc.. Il Regolamento interessa le ordinarie attività agro-silvo-pastorali e definisce anche le sanzioni pecuniarie relative alle trasgressioni delle norme indicate.

Ai fini della gestione del territorio, e quindi anche di un bacino idrografico, è pertanto evidente che le indicazioni del Regolamento in oggetto devono essere valutate e rispettate in qualunque fase di progettazione, esecuzione, manutenzione, ecc., oltre che, preventivamente, in fase di pianificazione.

Di maggiore rilevanza in fase pianificatoria è lo strumento del Piano di assestamento ed utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, che consiste in uno studio di dettaglio dei parametri forestali, pedologici, floristici, ecc., finalizzato alla pianificazione delle attività di miglioramento e/o utilizzazione dei terreni in esso compresi, per un periodo di 10 anni. Il Piano prevede, oltre alla definizione di obiettivi di gestione, sviluppo ed evoluzione del territorio silvopastorale perseguibili a lungo termine (anche oltre i 10 anni del piano), anche la definizione di interventi puntuali per singola particella, sia nella localizzazione che nella scansione temporale nel periodo di validità.

Secondo le indicazioni della L.R. 4/99, e prima dalla L.R. 22/84, i primi soggetti obbligati a dotarsi del Piano di assestamento forestale sono i Comuni e gli altri Enti Pubblici proprietari di terreni a bosco ed a pascolo, che, singolarmente, hanno provveduto alla loro redazione, avvalendosi di appositi finanziamenti regionali e/o comunitari.

La rilevanza di queste sintetiche considerazioni sulla normativa forestale regionale è determinata dalla presenza, all'interno del bacino del T.Nervia, di terreni di proprietà dei Comuni di:

- **Apricale**, per una superficie complessiva di 593,4 ha
- **Baiardo**, per una superficie complessiva di 409,5 ha
- **Castelvittorio**, per una superficie complessiva di 867,9 ha
- **Dolceacqua**, per una superficie complessiva di 326,4 ha
- **Pigna**, per una superficie complessiva di 2.707,1 ha

- **Rocchetta Nervina** , per una superficie complessiva di 741,4 ha

che sono stati oggetto di pianificazione forestale.

Infatti la Comunità Montana, su delega formale dei Comuni, ha provveduto alla redazione dei Piani di assestamento forestale relativi ai terreni di proprietà dei Comuni, utilizzando finanziamenti specifici del Regolamento CEE 2085/93 Obiettivo 5b e fondi regionali di cui alla L.R. 22/84.

I Piani interessano una superficie totale di circa 5.645,7 ha, pari a circa il 30, 1 % della superficie del bacino.

I Piani sono attualmente vigenti, essendo stati approvati con apposite Deliberazioni di Giunta Regionale e validità nel decennio 1996-2005, ad esclusione di Pigna (1998-2008) e Rocchetta Nervina (1994-2004). A norma di legge, i Piani sono equiparati alle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e indirizzi pianificatori ed interventi in essa previsti sono vincolanti per la gestione dei territori in essi compresi.

Gli interventi del Piano di assestamento forestale sono comunque coerenti con le indicazioni del P.T.C.P. Assetto Vegetazionale, alle quali si attengono anche le indicazioni del presente Piano di Bacino, ritenendole corrette.

Infatti si segnalano numerose discordanze tra la cartografia del PTCP e la realtà del terreno, soprattutto nelle aree di prateria in TRZ, che sono state corrette con le indicazioni cartografiche contenute nel già citato documento regionale "Indirizzi esplicativi ed applicativi del PTCP per le zone PR-TRZ – Assetto Vegetazionale".

1.5 METODI ED OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Gli obiettivi generali del Piano sono sostanzialmente riferiti ai seguenti punti :

- * difesa dell'incolumità della popolazione;
- * difesa dei beni pubblici e privati dai danni di piena;
- conseguimento di condizioni di compatibilità tra utilizzo antropico del territorio e assetto fisico dello stesso, rispetto alla dinamica dei fenomeni di piena e di instabilità dei versanti.

Il conseguimento di tali obiettivi comporta l'assunzione di alcune scelte strategiche.

Esse riguardano :

a) a livello organizzativo generale :

- la riorganizzazione delle competenze amministrative ai fini di una coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento (art. 14 della legge 183/89);

b) a livello di gestione del rischio idraulico e idrogeologico sul territorio :

- l'assunzione del livello di rischio compatibile, al quale commisurare sia la realizzazione delle opere di difesa idraulica che le valutazioni di compatibilità delle attività di uso del suolo;
- gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli interventi a carattere preventivo e a quelli di gestione degli eventi critici e di protezione civile;
- il collegamento tra la pianificazione della difesa del suolo, quella agricolo-forestale e quella urbanistica e territoriale, ai fini di una coerente gestione del rischio idraulico e idrogeologico sul territorio;
- la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, da attuare su base sistematica, quale strumento indispensabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste;
- la manutenzione sistematica dei versanti, del territorio montano e delle aree in dissesto, con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e legati ai processi torrentizi;
- la minimizzazione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali e con le porzioni dei versanti in condizioni di dissesto in atto e potenziale;
- la programmazione di interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di aumento della permeabilità del suolo e di trattenuta degli afflussi meteorici e di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese e instabili.

In generale nella scelta degli interventi nell'ambito montano, sui versanti e sulla rete idrografica minore si dovranno limitare le opere di difesa attiva e/o passiva laddove si manifestano condizioni di rischio, intervenendo invece in modo preventivo, prevalentemente con azioni a carattere non strutturale, nella porzione di bacino dove i fenomeni di dissesto si originano.

I criteri generali di intervento rappresentano le linee di azione del Piano per il conseguimento sul territorio degli obiettivi di sicurezza posti, in funzione del grado di dissesto idraulico e idrogeologico presente e del relativo livello di rischio.

Sulle singole situazioni riscontrate sul bacino è generalmente necessario un insieme composito di misure di intervento, che richiede una descrizione il più possibile esaustiva di tutte le alternative possibili nell'ambito del processo di pianificazione.

I fenomeni di dissesto presenti sul territorio che generano locali condizioni di rischio idraulico e idrogeologico possono essere identificati sulla base :

- delle caratteristiche di pericolosità dell'evento idrologico o idrogeologico che provoca il dissesto, rappresentate dalla gravosità del fenomeno e dalla probabilità (ove valutabile) dell'evento stesso;
- dalle caratteristiche di vulnerabilità del territorio soggetto al dissesto, rappresentate dall'attitudine del sistema antropico (popolazione, contesto urbano, attività economiche, risorse naturali) a subire gli effetti dell'evento calamitoso, valutate in termini di frazione del valore del sistema che viene irrimediabilmente compromessa dall'evento potenzialmente pericoloso;

- dal livello di controllo e di protezione fornito dalle azioni di difesa presenti, costituite da opere idrauliche e di sistemazione dei versanti e da azioni di governo del territorio, che possono agire sulla riduzione sia della pericolosità che della vulnerabilità.

Il rischio attuale in una determinata area di bacino dipende anche dal funzionamento integrato dell'insieme delle misure di protezione, sia a carattere strutturale che non strutturale, già in atto.

Il rischio compatibile definisce le condizioni di assetto dei sistemi idraulici e idrogeologici del bacino che occorre conseguire. La sua valutazione dipende dalla domanda di sicurezza che esprime il contesto sociale ed economico che caratterizza il territorio; sicurezza intesa prioritariamente come incolumità della popolazione e come minimizzazione dei danni per gli insediamenti e i beni esposti.

La differenza tra rischio attuale e rischio compatibile individua la necessità di intervento che il Piano deve soddisfare.

Per i fenomeni connessi alla dinamica fluviale e torrentizia il rischio compatibile è strettamente correlato alla probabilità di superamento dell'evento di piena rispetto al quale dimensionare le opere strutturali di protezione e controllo (piena di progetto o piena di riferimento).

Per i fenomeni connessi alla dinamica dei versanti le condizioni di rischio compatibile sono invece generalmente riferite al conseguimento di condizioni di stabilità e sicurezza non caratterizzate dal punto di vista probabilistico trattandosi del controllo di fenomeni per i quali le previsioni di evoluzione non sono di norma quantificabili.

Individuazione delle tipologie di intervento

Le linee di intervento messe in atto dal Piano sono elencate secondo le seguenti tipologie.

a. Misure non strutturali

Si tratta di misure che non incidono direttamente sulla piena e sui fenomeni di instabilità dei versanti, ma tendono ad evitare o ridurre l'impatto e i danni, attraverso operazioni sia di carattere preventivo che di gestione del decorso degli eventi critici.

a.1 Attività di previsione e sorveglianza

Insieme delle misure, gestite a livello di presidio territoriale, per la minimizzazione degli effetti principali dei processi evolutivi (piene e frane), fondate sulla previsione degli eventi critici e sull'attivazione delle operazioni funzionali a seguirne e controllarne l'evoluzione limitandone l'impatto sul territorio. Sono state individuate le seguenti azioni prioritarie :

- individuazione delle esigenze di adeguamento dei servizi di monitoraggio meteo-idrologico di previsione in tempo reale della piena;
- messa in atto di dispositivi di sorveglianza e/o controllo strumentale di frana attiva o temporaneamente quiescente;
- individuazione delle esigenze di adeguamento del Servizio di piena lungo il reticolo idrografico del bacino;

- definizione degli elementi di coordinamento e integrazione con le funzioni di protezione civile per le attività in fase di emergenza nel corso della gestione degli eventi critici (allarme alle popolazioni, evacuazione dalle aree in pericolo, interruzione della viabilità nei punti a rischio).

a.2 Regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio

L'insieme delle misure a carattere preventivo sono definite tramite elementi :

- delimitazione delle fasce fluviali e regolamentazione dell'uso del suolo all'interno di dette fasce;
- revisione degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale nelle aree a elevato rischio idraulico e idrogeologico e adeguamento delle relative previsioni, con particolare riguardo a quelle non ancora attuate, in termini di compatibilità con le condizioni di rischio del territorio;
- indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e idrogeologica.

a.3 Mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici

- Manutenzione programmata sugli alvei e sulle opere idrauliche;
- manutenzione programmata a fini di difesa idrogeologica sui versanti e sulle opere di stabilizzazione dei movimenti franosi.

b. Misure strutturali di tipo estensivo

Misure che possono influenzare o modificare alcune caratteristiche di una piena o migliorare le condizioni di propensione al dissesto di versante; per le piene la finalità è di ridurre la gravosità degli eventi aumentando la capacità di infiltrazione e trattenuta degli afflussi da parte del suolo.

b.1 Interventi di riforestazione

ai fini del contenimento dell'erosione del suolo e dell'accentuazione dei fenomeni di trattenuta idrica e di infiltrazione;

b.2 Interventi di miglioramento dell'uso agricolo del suolo

ai fini del contenimento dell'erosione del suolo, dell'infiltrazione delle acque di pioggia, del deflusso superficiale e nelle reti di scolo;

b.3 Interventi integrati di rinaturalizzazione e recupero dei suoli

abbandonati e/o dismessi, di bonifica/drenaggio dei terreni, di recupero naturalistico;

c. Misure strutturali di tipo intensivo

Misure che tendono a influenzare o modificare alcune caratteristiche degli eventi di piena e a stabilizzare o controllare i fenomeni di instabilità di versante.

Tipologie di intervento :

- a) Opere di consolidamento delle frane e di sistemazione dei versanti :
- protezioni superficiali
 - opere di drenaggio
 - opere di sostegno
 - tecniche di ingegneria naturalistica (di copertura e di consolidamento)
- b) Briglie o soglie di stabilizzazione del fondo alveo
- c) Briglie di trattenuta del trasporto solido
- d) Difese spondali longitudinali e trasversali
- e) Modellamento dell'alveo :
- risagomatura alveo inciso
 - ricalibratura alveo inciso o di piena

Tab 1.5.1 - Individuazione delle principali opere strutturali

	Tipologia dell'intervento
A L V E O	<ul style="list-style-type: none"> • Briglie o soglie di stabilizzazione del fondo alveo • Briglie di trattenuta del trasporto solido • Difese spondali longitudinali e trasversali • Modellamento dell'alveo • Opere di regolazione e di sostegno • Tecniche di ingegneria naturalistica
V E R S A N T I	<ul style="list-style-type: none"> • Opere di consolidamento delle frane e di sistemazione dei versanti • Interventi di riforestazione • Interventi integrati di rinaturalizzazione e recupero di suoli • Opere di idraulica forestale sul reticolo idrografico minore

1.5.1 Metodi

1.5.1.1 Individuazione delle problematiche ambientali e territoriali più rilevanti

La porzione dell'ambito di bacino presenta problemi di natura idraulica, relativamente a esondazione nella parte di fondovalle del bacino, e di natura idrogeologica, riconducibili a movimenti franosi nella restante parte.

Se da un lato possono essere individuati numerosi elementi di pericolosità correlabili alle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, dall'altro è possibile ridurre le criticità presenti in funzione degli effetti di queste sulle popolazioni interessate.

In particolare la criticità di carattere idrologico è conseguenza della diminuita capacità dei corsi d'acqua a smaltire il deflusso delle portate di piena. Su tale capacità, prescindendo da considerazioni di carattere meteo-climatico, ha senz'altro influito l'eccessiva impermeabilizzazione del territorio e il generale processo di urbanizzazione che ha portato a sezioni idrauliche progressivamente più ridotte verso la foce.

Al problema insediativo sono spesso legate le criticità relative alla collettazione ed allo smaltimento delle acque di precipitazione e di scorrimenti superficiale.

1.5.1.2 Definizione e scelta dei settori o delle aree su cui attuare prioritariamente la pianificazione.

In considerazione delle criticità presenti si ritiene che la pianificazione in oggetto debba riguardare, nell'ambito della tutela del territorio, le sistemazioni idrauliche ed ambientali, il consolidamento delle aree in frana, la bonifica delle aree in erosione non dimenticando in ogni caso l'importanza di definire, ai sensi della L. n.493/1993, norme transitorie anche per quegli argomenti che non sono stati sviluppati in questo stralcio.

1.5.1.3 Definizione delle soluzioni tecniche, delle linee di intervento e di praticabilità degli obiettivi.

Le soluzioni tecniche previste dovranno essere in linea con quanto indicato all'art. 15 della L.R. n. 9/1993 e quindi rivolte alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini e delle sponde con opere di ingegneria naturalistica per le zone non insediate; interventi con tecniche di ingegneria classica saranno valutati in zone densamente insediate o dove la limitatezza degli spazi a disposizione o caratteristiche del sito non consentano altri tipi di interventi.

In merito alle sistemazioni di versante saranno preferite le tecniche basate sulla regimazione delle acque superficiali e sub-superficiali, sui drenaggi e su opere di basso impatto sul territorio; deve essere limitato solo allo stretto necessario il ricorso ad opere di difesa rigide ed impermeabili.

Occorrerà intervenire in via prioritaria in quelle zone a rischio ove maggiore è il pericolo per la pubblica e privata incolumità e dove maggiormente si sono rilevati i danni delle ultime alluvioni (tratto terminale dei corsi d'acqua principali) ma sarebbe auspicabile destinare una porzione degli stanziamenti anche per opere di bonifica di movimenti franosi e per il miglioramento vegetazionale, in considerazione dell'importanza che riveste per la stabilità complessiva di bacino la sistemazione idrogeologica di versante.

Bisognerà peraltro collegare tali interventi allo studio dei problemi socioeconomici del bacino, alla necessità, per interesse pubblico, di intervenire su terreni privati e ad un'analisi costi-benefici dalla quale risulti l'economicità delle scelte prospettate in termini di bilancio ambientale complessivo.

1.5.1.4 Individuazione degli strumenti e dei programmi di attuazione del piano

I piani di bacino sono attuati mediante strumenti operativi che possono ricevere risorse finanziarie diversificate in funzione del soggetto concedente.

Il percorso ordinario è quello individuato dall'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n 183, ribadito e regionalizzato dalla legge regionale 28 gennaio 1993, n 9; il combinato disposto dalle normative citate in precedenza, prevede la definizione del programma triennale di intervento in cui sono individuate tutte le azioni prioritarie da effettuarsi nell'ambito del bacino.

Tali programmi devono essere redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi, per cui discenderanno dallo studio delle criticità e dalle soluzioni proposte.

Infatti, la programmazione e pianificazione degli interventi e quindi la connessa definizione del quadro economico collegato non può prescindere da un quadro preciso delle risorse disponibili nell'arco del triennio e della specifica articolazione in annualità. In rapporto alla continua e costante rimodulazione delle risorse è opportuno, pertanto, riprogrammare in continuazione il quadro tecnico delle priorità, con la conseguenza negativa di una ricorrente necessità di riformulare le priorità soprattutto in termini di rimodulazione economica delle stesse; tutto questo determina costanti difficoltà ai processi di pianificazione.

L'ulteriore elemento condizionante del processo di pianificazione si ripercuote sulla possibilità di definizione dei tempi di attuazione, condizionamento che si traduce in una eccessiva complessità del processo generale di programmazione delle risorse.

Nella fase di transizione, ovviamente, si verifica una sostanziale coincidenza dei documenti di programmazione; infatti, lo schema previsionale e programmatico che sarà predisposto ai sensi della legge 183 ha, per quanto attiene il quadro degli interventi una sostanziale coincidenza con il programma triennale di interventi proprio della fase a regime, in altre parole a piano di bacino approvato.

Infatti, la prima attuazione della legge 183 e la prima fase della formazione del piano di bacino è rappresentata dalla predisposizione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'art 31.

Oltre che strumenti per la programmazione e l'attuazione degli interventi più urgenti, secondo le priorità, rappresentano il momento di individuazione degli obiettivi e delle priorità sui quali basare la specificazione degli strumenti di programmazione e di pianificazione alla scala di bacino.

1.5.2 Obiettivi

In merito agli obiettivi riguardanti le condizioni urbanistiche e geomorfologiche la pianificazione di bacino deve essere particolarmente mirata a riequilibrare le aspettative urbanistiche con le esigenze, ormai imprescindibili, di tutela geomorfologica ed idrologico-geologica del territorio; quest'ultimo, infatti, è stato sfruttato nel tempo sempre più intensamente senza che ci si preoccupasse delle esigenze minimali dei corsi d'acqua, della stabilità dei versanti e della necessità di un'adeguata copertura vegetale, tale da assicurare una certa protezione dall'erosione dei suoli e del degrado ambientale.

Uno degli obiettivi fondamentali del Piano è di recuperare e determinare il maggior grado di compatibilità possibile attraverso una serie mirata di azioni.

La difesa idrogeologica e della rete idrografica riguarda in particolare la soluzione di tutte quelle situazioni critiche di rischio (insufficienza idraulica, movimenti franosi, assenza o carenza di copertura vegetale) che possono creare danni e pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Gli interventi devono consistere, ove possibile, nella rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, nel recupero di eventuali aree golenali e di espansione, nel ripristino delle sezioni idrauliche indispensabili anche attraverso l'eliminazione e/o modifica di opere esistenti e nella bonifica delle zone in frana.

Riguardo alla regolamentazione dell'uso del territorio, con particolare attenzione al ridisegno delle relazioni tra aree urbane e le aree di pertinenza dei corsi d'acqua, andranno tutelate tutte quelle porzioni di territorio che, a seguito degli studi effettuati, risultino interessate dal deflusso di piena degli stessi corsi d'acqua.

Le scelte strategiche di fondo, cui riferire sia il piano stralcio definito sia il piano di bacino nel complesso, riguardano:

- la definizione del rischio accettabile, al quale commisurare la pianificazione territoriale, i sistemi di misura e di controllo e quelli di gestione ordinaria e straordinaria in fase di emergenza;
- l'adozione del concetto di fasce di inedificabilità, più idoneo alla predisposizione di sistemi e metodi di protezione dalle piene superiori al livello ordinario;
- l'interattività tra la gestione idraulica dei corsi d'acqua, la gestione delle porzioni di versante e la gestione urbanistica degli insediamenti umani ed industriali;
- i ruoli da attribuire rispettivamente alle difese attive e passive, tenuto conto anche delle conseguenze economiche, dell'impatto sociale e dei limiti e del grado di protezione ottenibile con le difese passive.

Sono inoltre indicate le fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua pubblici, onde superare le norme transitorie dell'art. 26 della L.R. n.9/1993, oltre a speciali normative per quelle superfici definite ad alta suscettibilità di dissesto.